

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 10 ottobre 2018 nel procedimento cautelare iscritto al n. omissis/2018

promosso da:

RICORRENTE

-PARTE RICORRENTE-

contro

RESISTENTE C. S.R.L.

-PARTE RESISTENTE-

e contro

RESISTENTE-W. S.R.L.,

- PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: Ricorso per provvedimento d'urgenza *ante causam* ex artt. 669 bis e segg. c.p.c. - 700 c.p.c. ;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 18.09.2018, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 20.09.2018, il **RICORRENTE** ha chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti delle società C. S.R.L. e W. S.R.L., domandando a queste ultime "di mettere a disposizione del ricorrente e/o dei propri consulenti di fiducia durante l'orario d'ufficio, tutta la documentazione contabile, amministrativa, gestionale, commerciale e relative pezze d'appoggio, con diritto di estrarne copia ed ottenere estratti a proprie spese" e di "pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso", con condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese e competenze di lite.

1.2. Con provvedimento in data 25.09.2018, il Presidente della Prima Sezione civile, ai sensi dell'art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.

1.3. Con Decreto in data 25.09.2018, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alle controparti ricorso e decreto.

1.4. Si sono costituite le parti resistenti società **C. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra **O.T.**, e società **W. E.**, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra **O. T.**, depositando memoria di costituzione datata 4.10.2018, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. **RICORRENTE** per

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 15 ottobre 2018

incompetenza del Giudice adito, dovendo tale ricorso essere proposto nel giudizio già pendente avanti questo stesso Tribunale, Giudice dott.ssa ORLANDO R.G. n XXX/18 e, in via subordinata, la nullità del ricorso come proposto per la sua genericità, anche per l'omessa indicazione della causa di merito a cui dovrebbe essere prodromico.

Nel merito, la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato non sussistendo i requisiti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

2. Sull'eccezione proposta dalle parti resistenti di nullità del ricorso per omessa indicazione della causa di merito.

2.1. Come si è accennato, le parti resistenti hanno eccepito, tra l'altro, la nullità del ricorso per omessa indicazione della domanda di merito cui la misura cautelare richiesta sarebbe funzionale.

L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

2.2. Invero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., *“fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”*

Ora, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede nella *“strumentalità”*, nel senso che essi sono sempre preordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.

In particolare, per quanto concerne i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità (e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio) (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 08 febbraio 2011 in Redazione Giuffrè 2011I).

In altre parole, *“i provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla”* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 11 marzo 2004, n. 4964 in Giust. civ. Mass. 2004, 3).

Come chiarito in giurisprudenza, *“il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ha natura strumentale e anticipatoria, mirando alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica attiva (del tipo del diritto soggettivo) già perfetta, attraverso il provvisorio mantenimento di uno stato di fatto esistente, cosicché la sentenza di merito, delibando tale situazione di fatto e la correlativa situazione giuridica, vale a consolidare in via definitiva l'effetto giuridico già prospettato in via prodromica”* (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. III, 10 maggio 2012 in Redazione Giuffrè 2012).

E' stato ulteriormente precisato che *“i provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'art. 700 c.p.c., hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che il diritto da far valere in via ordinaria non resti 'medio tempore' pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronuncia del giudice non risulti inutile; essi tutelano, in via provvisoria, una situazione di diritto di natura tipicamente petitoria quando, nel tempo*

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 15 ottobre 2018

necessario per agire in via ordinaria, il diritto tutelato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile” (cfr. in tal senso: Tribunale Messina, sez. I, 17 luglio 2006, n. 3619 in Giurisprudenza locale - Messina 2006).

In giurisprudenza è stato chiarito che “*ancorché il provvedimento d’urgenza debba essere calibrato in funzione di assicurare provvisoriamente che la decisione di merito sia fruttuosa, ciò non impedisce che l’ordine provvisorio possa essere identico a quello che potrebbe pronunciare il giudice al termine del processo, potendo la misura cautelare anticipare tutti gli effetti materiali conseguibili con la sentenza, ferma restando, tuttavia, la sua inammissibilità nel caso in cui sia chiesto un provvedimento non solo completamente satisfattivo, ma anche definitivo sia sul piano della produzione degli effetti materiali sia sul piano dell’accertamento pieno sul diritto controverso*” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 29 gennaio 2003 in Giur. it. 2004, 77).

2.3. Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non può desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso.

2.4. In proposito, si deve innanzitutto osservare che il ricorso *ante causam* deve contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela, tenuto conto:

- del carattere strumentale della domanda cautelare;
- dell’art. 669 ter c.p.c., che impone l’indicazione degli elementi idonei ad individuare il giudice competente per il merito ai fini della verifica della competenza del giudice adito in sede cautelare;
- dell’art. 669 sexies c.p.c. che, consentendo in sede cautelare il compimento di atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini della misura cautelare richiesta, esige la descrizione della domanda di merito che si intende proporre, al fine di valutare compiutamente il requisito del *fumus boni juris*, come probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena;
- dell’art. 669 septies c.p.c. che, al fine di agevolare l’individuazione delle ragioni di riproponibilità del ricorso in caso di rigetto, presuppone una sufficiente identificazione della domanda di merito;
- degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., i quali, fatta eccezione per i provvedimenti anticipatori, impongono l’inizio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni, sanzionandone l’inosservanza con l’inefficacia del provvedimento cautelare e, dunque, presuppongono evidentemente che l’indicazione dell’oggetto della domanda di merito sia contemplata nel ricorso.

2.5. a) Ciò chiarito, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, nel ricorso devono indicarsi, a pena di nullità o inammissibilità del ricorso stesso (secondo quanto si dirà infra) non soltanto la *causa petendi* ed il *petitum* mediato, bensì anche le specifiche conclusioni della causa di merito (cfr. in tal senso: Tribunale Modena sez. II, 05 giugno 2015 in Giurisprudenza locale - Modena 2015; Tribunale Nola, sez. II, 29 luglio 2011 in Redazione Giuffrè 2011; Tribunale Modena, sez. I, 13 settembre 2007 in Giurisprudenza locale - Modena 2007; Tribunale Catania, 12 giugno 2001 in Giur. it. 2002, 1197; Pretura Vallo Lucania, 19 marzo 1997 in Giur. merito 1998, 674; Pretura Vigevano, 01 agosto 1995 in Foro it. 1996, I, 1864; Pretura Alessandria, 16 marzo 1993 in Giur. it. 1993, I, 2, 775).

b) Invece, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il *petitum* mediato e la *causa petendi*, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il *petitum* immediato del giudizio di merito.

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 15 ottobre 2018

Precisamente, secondo questa tesi, la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l'inammissibilità o la nullità dello stesso (secondo quanto si dirà infra), sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito; in altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo (cfr. in tal senso: Tribunale Monza, sez. fer., 30 luglio 2012 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Prato, 22 febbraio 2012 in *Diritto & Giustizia* 2012; Tribunale Bari, sez. III, 30 settembre 2010 in *Giurisprudenzabarese.it* 2010; Tribunale Lagonegro, 15 aprile 2010 in *Redazione Giuffrè* 2010; Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in *Giur. merito* 2010, 1, 98; Tribunale Melfi, 02 agosto 2007 in *Redazione Giuffrè* 2008; Tribunale Trani, 20 luglio 2007 in *Giur. merito* 2008, 1, 135; Tribunale di Torino, 07 maggio 2007 in *Redazione Giuffrè* 2009, in *Diritto & Giustizia* 2007; Tribunale Milano, 05 giugno 2006 in *Corriere del merito* 2006, 11, 1278; Tribunale Monza, 13 marzo 2006 in *Redazione Giuffrè* 2006; Tribunale Pistoia, 20 dicembre 2005 in *Giur. merito* 2006, 10, 2180; Tribunale Rovereto, 14 giugno 2004 in *Giur. merito* 2005, 3, 596; Tribunale Foggia, 05 febbraio 2004 in *Giur. merito* 2004, 914; Tribunale Bari, 24 febbraio 2003 in *Giur. it.* 2003, 1607; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002 in *Giur. it.* 2003, 1607; Tribunale di Torino, 23 agosto 2002 in *Giur. italiana* 2003, 1834; Tribunale Roma, 14 giugno 2001 in *Lavoro nella giur.* 2001, 1196; Tribunale Monza, 24 gennaio 2000, in *Dir. industriale* 2000, 253; Tribunale Trieste, 24 luglio 1999 in *Giust. civ.* 2000, I,1851; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997 in *Giur. merito* 1998, 674 ed in *Giur. it.* 1998, 269; Tribunale Milano, 20 marzo 1997 in *Giur. comm.* 1998, II, 250; Tribunale Catania, 06 aprile 1994 in *Giur. it.* 1995, I,2, 28; Tribunale Verona, 22 dicembre 1993 in *Giur. it.* 1994, I,2,,1121; Tribunale Cagliari, 23 settembre 1993 in *Giust. civ.* 1994, I,3310; Tribunale Catania, 26 agosto 1993 in *Giur. it.* 1994, I,2, 675; Pretura Alessandria, 16 marzo 1993, in *Giur. it.* 1993, I,2, 775; Pretura Monza, 03 febbraio 1993 in *Foro it.* 1993, I,1693).

A sostegno di entrambe le predette tesi si osserva che solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta e, come si è detto, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede proprio nella "strumentalità", nel senso che essi sono sempre preordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.

In secondo luogo, si sottolinea che l'indicazione degli elementi costitutivi dell'instauranda azione di merito è necessaria per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare.

In terzo luogo, tale indicazione serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio.

In quarto luogo, l'indicazione in questione è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.

La situazione non può ritenersi mutata a seguito della riforma ai procedimenti cautelari introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, in Legge n. 80/2005 (cfr. l'art. 669 octies, commi 6° e 7°, c.p.c.). In base alla riforma ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies c.p.c..

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 15 ottobre 2018

A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare.

Peraltro, deve osservarsi che, nell'ambito del procedimento cautelare, l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale.

Del resto, il citato art. 669, octies, 6° comma, c.p.c. prevede che "ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito" e, dunque, anche la parte resistente, con la conseguenza che, per preservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di tale parte si rende necessaria, sin dall'instaurazione del procedimento d'urgenza, la precisa indicazione della domanda di merito che sarà proposta. Diversamente, la parte resistente si troverebbe ad incardinare una causa di merito nella quale è convenuto in senso sostanziale (e attore in senso formale), senza essere a conoscenza della domanda che sarà proposta nei suoi confronti.

2.6. Ciò chiarito, non sono pacifiche le conseguenze dell'omissione o dell'incompletezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare e della mancata indicazione della domanda di merito:

a) Secondo alcune pronunce, il ricorso cautelare dal quale non possono evincersi gli elementi della causa di merito cui è strumentale dovrebbe considerarsi nullo per la carenza di un elemento essenziale quale la causa petendi (cfr. in tal senso: Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in Giur. merito 2010, 1, 98; Tribunale Salerno 7 aprile 2004, in Giur. merito, 2004, 2462) ovvero ai sensi dell'art. 156, 2° comma, c.p.c., che contempla la nullità gli atti processuali inidonei a raggiungere lo scopo cui sono preordinati (cfr. in tal senso: Tribunale Palmi, 27 luglio 2006 in Redazione Giuffrè 2008; Tribunale Rovereto 14 giugno 2004, in Giur. merito 2004, 1865; Pretura Alessandria, 16 marzo 1993 in Giur. it. 1993, I,2, 775).

La dottrina prevalente ritiene che tale vizio sia sanabile in applicazione del disposto dell'art. 164, 5° comma, c.p.c., tramite la rinnovazione o l'integrazione del ricorso disposta dal giudice, con possibilità di chiudere in rito il procedimento (comminando dunque la sanzione demolitoria) solo in ipotesi di mancata integrazione o rinnovazione nel termine all'uopo fissato.

Diversamente, secondo la giurisprudenza prevalente che aderisce alla tesi della nullità del ricorso, quest'ultima non sarebbe sanabile attraverso l'applicazione analogica dell'art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non sarebbe compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare ove, oltre tutto, non è configurabile un giudicato in senso tecnico (cfr. in tal senso: Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in Giur. merito 2010, 1, 98; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997 in Giur. merito 1998, 674 ed in Giur. it. 1998, 269; Pretura Vallo Lucania, 19 marzo 1997 in Giur. merito 1998, 674; Pretura Monza, 03 febbraio 1993 in Foro it. 1993, I,1693).

b) Invece, secondo un secondo orientamento, condiviso da questo Tribunale, il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Modena sez. II, 05 giugno 2015 in Giurisprudenza locale - Modena 2015; Tribunale Modena, sez. I, 13 settembre 2007 in Giurisprudenza locale - Modena 2007; Tribunale Torino 7 maggio 2007, cit.; Tribunale Bari, 24 febbraio 2003 in Giur. it. 2003, 1607; Tribunale Bari 24 febbraio 2003, in Giur. it., 2003, 1607; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002 in Giur. it. 2003, 1607; Tribunale di Torino, 23 agosto 2002 in Giur. italiana 2003, 1834; Tribunale Catania, 12 giugno 2001 in Giur. it. 2002, 1197; Tribunale Roma 14 gennaio

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 15 ottobre 2018

2001, in Lavoro nella giur., 2001, 1196; Tribunale Monza 24 gennaio 2000, in Dir. ind., 2000, 253; Tribunale Napoli 30 aprile 1997, in questa Rivista, 1998, 674; Tribunale Catania, 26 agosto 1993, in Giur. merito, 1995, I, 2; Tribunale Bari, 25 settembre 1996, in Corr.giur., 1997, 960; Tribunale Catania, 06 aprile 1994 in Giur. it. 1995, I,2, 28; Tribunale Cagliari, 23 settembre 1993 in Giust. civ. 1994, I,3310; Tribunale Catania, 26 agosto 1993 in Giur. it. 1994, I,2, 675).

2.7. Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non può desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso.

Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

2.8. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

3. Sulle spese del presente procedimento cautelare.

3.1. Ai sensi dell'art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., «se l'ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».

3.2. Nel caso di specie, tenuto conto del rigetto della domanda cautelare di cui al ricorso, la parte ricorrente dev'essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle parti resistenti, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00", trattandosi di procedimento di "valore indeterminabile" (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"):

Euro 1.690,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 810,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.145,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 3.645,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.:

DICHIARA

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 15 ottobre 2018
inammissibile il ricorso depositato dal sig. **RICORRENTE**.

DICHIARA

tenuto e condanna il **RICORRENTE** al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi Euro 3.645,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 15 ottobre 2018.

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS